



COMUNE DI SAVA (Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 22

Data: 10/03/2021

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DIECI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO ED EPISODI DI ASSEMBRAMENTO LEGATI ALL'ANDAMENTO DELLA CURVA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE – DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 12 MARZO AL 28 MARZO 2021.

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTI i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 ed i rispettivi allegati;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"»;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO altresì il nuovo D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che l'art. 11 comma 1 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 prevede che *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”*;

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio confermano una maggiore circolazione virale con un incremento dei contagi;

DATO ATTO che sul territorio cittadino sono individuabili aree, in prossimità di pubblici esercizi e della piazza principale, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero

elevato di persone tale da rendere difficile il rispetto del distanziamento sociale e configurare possibili situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

CONSIDERATO che tali fenomeni di assembramento si verificano soprattutto dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 di ogni giorno;

CONSIDERATO che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalla Polizia Locale hanno evidenziato difficoltà a garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di aggregazione nelle ore serali e notturne, per carenza di organico e assenza di servizio notturno;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade e piazze;

PRESO ATTO che dall'analisi dei dati finora raccolti, dalla conformazione territoriale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 11, comma 1, DPCM 02 marzo 2021;

CONSIDERATO altresì che il DPCM 2 marzo 2021 limita il divieto di asporto ai soli esercizi identificati dal codice ATECO 56.3, rendendo così possibile l'asporto dopo le 18.00 ai soli servizi di ristorazione con cucina ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso i distributori automatici, e che allo stato tale eccezione è idonea ad incentivare il consumo incontrollato di alimenti sul suolo pubblico;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000 n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

A far data dal 12 marzo e fino a tutto il 28 marzo 2021, per i motivi sopra citati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. La chiusura dei distributori automatici H24 di somministrazione di alimenti e bevande e i locali di pertinenza dalle ore 18:00 e sino alle 5:00 del mattino seguente;
2. Il divieto di permanenza nelle piazze e negli slarghi cittadini dalle 18:00 alle 05:00 del giorno

seguinte, per i giorni del venerdì, sabato e domenica, ed in particolare presso piazza Spagnolo-Palma, piazza San Giovanni, piazza Risorgimento, piazza Europa, piazza Nassiriya, piazza Matteotti, piazza Padre Pio, Piazza della Vittoria, Piazza Primaldo Coco, Piazza Baden Powell area mercatale, parcheggio antistante il cimitero comunale in via Milano, parcheggio antistante il Palazzetto dello sport comunale sito in via Montebello e parcheggi dei supermercati e centri commerciali presenti sul territorio cittadino. Il parco "Sassi" verrà chiuso nei giorni del venerdì, sabato e domenica alle ore 18.00.

Si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti di individuazione di luoghi e spazi, ove dovessero essere accertati nuovi fenomeni di assembramento.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/00).

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale abroga e sostituisce le precedenti in materia.

1) Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Sava;

2) La notifica del presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Taranto;
- Alla Questura di Taranto;
- Al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Sava;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Segretario Generale
- Ai Responsabili di servizio

